

1.1. NIDO D'INFANZIA

Il nido d'infanzia è un servizio a carattere educativo e sociale rivolto a bambini in età compresa fra tre mesi e trentasei mesi che concorre - insieme alla famiglia - alla crescita, cura, formazione e socializzazione dei bambini, assicurando la realizzazione di programmi educativi, il gioco, i pasti e il riposo.

I nidi d'infanzia hanno un'apertura di norma di otto ore (e comunque non superiore a 11 ore) e non sono aperti in orari serali e/o notturni, garantiscono la mensa e il riposo e pertanto comportano un'organizzazione complessa.

I soggetti titolari/gestori dei nidi d'infanzia sono tenuti a collaborare con i coordinatori pedagogici distrettuali per assicurare il raccordo con il Sistema Educativo Integrato di cui all'articolo 12 della legge regionale.

Fermo restando tutti i requisiti generali, i nidi d'infanzia possono presentare alcune particolari connotazioni, come di seguito specificato:

- a) *nido d'infanzia a tempo parziale*: si differenzia esclusivamente per quanto riguarda l'orario di apertura che è inferiore alle otto ore;
- b) *micronido d'infanzia*: si differenzia esclusivamente perché accoglie un numero di bambini non superiore a 18;
- c) *nido d'infanzia aziendale/interaziendale*: si differenzia esclusivamente in quanto destinato prioritariamente alla cura e all'accoglienza dei figli del personale di una o più aziende/enti e parzialmente aperto anche al territorio.

Nei nidi d'infanzia deve essere garantita la figura di un coordinatore pedagogico di servizio, di cui al punto 2.4, con responsabilità pedagogiche e organizzative, al fine di assicurare la continuità nella programmazione educativa, la qualità degli interventi e il raccordo con il coordinatore pedagogico di distretto sociosanitario di cui al punto 2.6, nell'ambito del sopra citato Sistema Educativo Integrato.

Il coordinatore pedagogico di servizio deve garantire lo svolgimento delle sue funzioni in base alla capacità ricettiva del nido d'infanzia - risultante dall'autorizzazione al funzionamento - secondo le seguenti indicazioni:

1. per i micronidi fino a 18 posti: almeno sessanta ore annue
2. per i nidi da 19 a 36 posti: almeno centoventi ore annue
3. per i nidi con un numero di posti uguale o superiore a 37: almeno 150 ore annue

Le ore di coordinamento pedagogico sopra indicate costituiscono requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e l'accREDITAMENTO.